



COMUNE DI TEGLIO
Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TEGLIO**

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINE
TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI	3 – 4
Articolo 1 – Oggetto e norme di riferimento	3
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 – Trattamento dei dati personali e videosorveglianza	3 - 4
TITOLO II – OBBLIGHI OPER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	4 – 6
Articolo 4 – Notificazione preventiva al Garante	4
Articolo 5 – Misure di sicurezza	4 – 5
Articolo 6 – Durata della conservazione	5
Articolo 7 – Limiti di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza	5
Articolo 8 – Individuazione Responsabili ed incaricati preposti alla gestione degli impianti e al trattamento dei dati personali	6
Articolo 9 – Accesso ai locali delle postazioni di controllo degli impianti e ai dati rilevati	6
TITOLO III – TUTELE –DIRITTI DEGLI INTERESSATI NEL TRATTAMENTO DEI DATI	6 – 8
Articolo 10 – Diritti degli interessati	6
Articolo 11 – Informativa	7
Articolo 12 – Uso delle telecamere e caratteristiche tecniche degli impianti	7 – 8
TITOLO IV – DISPOSIZIONI INTERNE	8
Articolo 13 – Individuazione dei luoghi sottoposti a videosorveglianza	8
Articolo 14 – Implementazione dei sistemi di videosorveglianza	8
Articolo 15 – Comunicazione e diffusione dei dati	8
TITOLO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	8 – 9
Articolo 16 – Tutela	8 – 9
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	9
Articolo 17 - Entrata in vigore	9
Articolo 18 – Modifiche regolamentari	9
Articolo 19 - Pubblicità	9

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e norme di riferimento

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'utilizzo di impianti di videosorveglianza cittadina attivabili sul territorio urbano e nelle strutture di proprietà del Comune di Teglio, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, allo scopo di sopperire alle esigenze di ordine pubblico, di concorrere al mantenimento di una ordinata, vivibile e civile convivenza nella comunità.

Tale trattamento non forma oggetto di legislazione specifica applicando al riguardo le disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali disposte dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito nominato Codice, dal provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010 e dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2012.

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alla normativa di riferimento.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **trattamento**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- per **dato personale**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
- per **titolare**, il Comune di Teglio, nella persona del Sindaco pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per **responsabile**, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati;
- per **incaricato**, la persona fisica autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- per **interessato**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per **comunicazione**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per **diffusione**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per **dato anonimo**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per **blocco**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3 – Trattamento dei dati personali e videosorveglianza

La raccolta, la registrazione, la conservazione, e in generale, l'utilizzo di immagini, configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1 lett. b del Codice).

Il trattamento dei dati, connesso all'attività di videosorveglianza, è fondato sui presupposti di liceità previsti espressamente dal Codice per i soggetti pubblici ai fini dello svolgimento di funzioni

istituzionali (artt.18-22 del Codice), nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, nella pertinenza dei dati non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. I sistemi informativi e relativi programmi informatici vengono conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi, secondo il principio di necessità di cui all'articolo 3 del Codice.

Gli impianti di videosorveglianza sono utilizzati nei seguenti ambiti generali:

- 1) protezione ed incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti da soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge;
- 2) protezione degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale per la tutela del patrimonio pubblico e la prevenzione di atti di vandalismo o danneggiamento;
- 3) monitoraggio del traffico per mezzo di sistemi di lettura targhe.

L'attività di videosorveglianza è conforme alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Teglio, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 14 aprile 2003 n. 4, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali, secondo i principi e limiti disposti dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

TITOLO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 - Notificazione preventiva al Garante

Il Comune di Teglio nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del D.lgs. n. 196/2003.

In relazione a quanto stabilito dalla lett. f) del comma 1, dell'art. 37 del Codice, non devono essere notificati i trattamenti dei dati effettuati per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone o del patrimonio, anche relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano conservati temporaneamente. Al di fuori di tali condizioni, i trattamenti effettuati tramite sistemi di videosorveglianza riconducibili a quanto disposto dall'art. 37 del Codice, devono essere preventivamente sottoposti all'esame preventivo del Garante per la protezione dei dati per la prescritta autorizzazione.

Articolo 5 – Misure di sicurezza

I dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione e di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

Le misure minime di sicurezza adottate rispettano i seguenti principi:

- a) sono configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori;
- b) ciascun operatore è in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, relativamente ai compiti attribuiti, unicamente le operazioni di propria competenza;
- c) ove i sistemi siano configurati per la registrazione e la successiva conservazione delle immagini rilevate, è limitata la possibilità, per i soggetti rilevati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

- d) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini sono predisposte misure tecniche ed organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del tempo previsto (vedesi articolo 6 del presente Regolamento);
- e) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, sono adottate specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- f) sono osservate le prescrizioni del Garante in materia di rischio di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del Codice Penale, di trasmissione di immagini tramite una rete pubblica e da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

Articolo 6 - Durata della conservazione

La conservazione dei dati è limitata a poche ore o, al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche, può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, non potrà superare i sette giorni. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione superiore alla settimana, tale richiesta dovrà essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di cancellazione dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Articolo 7 – Limiti di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati:

- per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica;
- per collegamenti incrociati con altre banche dati;
- per controlli a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 20 maggio 1970).

E' vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla verifica dell'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Nei casi in cui la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio pubblico, al fine di evitare infrazioni e/o atti minori di vandalismo, gli impianti e le apparecchiature possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo,

su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Articolo 8 – Individuazione Responsabili ed incaricati preposti alla gestione degli impianti e al trattamento dei dati personali

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l'Ufficio di Polizia Locale, quale postazione di controllo per le attività di visualizzazione e conservazione temporanea delle immagini, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato allo scopo.

Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Responsabile del Servizio della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni, previa autorizzazione del titolare dei dati. Il Responsabile del trattamento è nominato dal titolare dei dati dell'Ente e si attiene alle istruzioni impartite dallo stesso, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni impartite dal presente regolamento.

Il Responsabile designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le apparecchiature di archiviazione dei dati, sia ad utilizzare gli impianti, e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del Codice). Il Responsabile provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (registrare, copiare, cancellare, operare modifiche....).

Gli atti di designazione riportano analiticamente e specificatamente i compiti affidati.

Articolo 9 - Accesso ai locali delle postazioni di controllo degli impianti e ai dati rilevati

L'accesso ai locali della postazione di controllo è consentito solamente al Sindaco, al Responsabile del Servizio della Polizia Locale, nella sua veste di responsabile della gestione degli impianti di videosorveglianza e del trattamento, agli incaricati dello specifico trattamento ed agli addetti di servizi. Possono essere autorizzati all'accesso ai locali in uso soggetti terzi non appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale comunale incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi sono comunicati per iscritto al Responsabile del Servizio Polizia Locale comunale.

Sono impartite idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte degli incaricati di servizi istituzionali.

Il Responsabile e/o i suoi incaricati custodiscono le chiavi di accesso ai locali della postazione di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione di videocassette/cd o altro supporto informatico, le credenziali per l'utilizzo dei sistemi implementati.

L'accesso ai dati registrati è consentito ai rappresentanti dell'autorità giudiziaria, ivi compresa la Polizia Locale, agli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria esclusivamente nei casi di denuncia di reato.

TITOLO III – TUTELE - DIRITTI DEGLI INTERESSATI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 10 - Diritti degli interessati

E' garantito agli interessati identificabili tramite l'utilizzo d un sistema di videosorveglianza l'effettivo esercizio dei propri diritti ai sensi dell'art. 7 e seguenti del Codice, in particolare

l'accesso ai dati che li riguardano, la verifica delle finalità, delle modalità e della logica del trattamento.

La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati riguarda tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero solo nei casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10 comma 5 del Codice).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7 comma lett. a del Codice). L'interessato ha comunque il diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7 comma 3 lett. b del Codice). Le immagini raccolte non potranno essere spedite alla residenza o al domicilio delle persone riprese.

Le istanze di accesso possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica o comunicata verbalmente. I soggetti istituzionali preposti provvedono in merito entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi tempi più lunghi, non superiori a giorni 30 (trenta) previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

Articolo 11 - Informativa

La presenza di un impianto di videosorveglianza è resa pubblica dall'Ente attraverso un'adeguata e capillare attività informativa diversificata nelle modalità e nell'impiego degli strumenti di comunicazione in dotazione, compreso i canali telematici istituzionali. L'uso dei dati personali rilevati non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime normativo specifico.

Gli interessati sono informati del posizionamento di telecamere e dell'accesso a zone sorvegliate, anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive), attraverso cartelli indicatori (segnaletica) appositamente posizionati nei luoghi individuati conformemente alle prescrizioni del Garante della privacy. E' utilizzato il modello semplificato di informativa minima (con riferimento all'art. 13 del Codice), allegato al provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, adattabile alla varie circostanze e settori di interesse. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

- è collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- è chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fini di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

L'informativa resa in forma semplificata rinvia a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1 del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici, fatta salva la possibilità di rivolgersi direttamente al Responsabile di gestione dell'impianto e del trattamento dei dati presso l'ufficio Polizia Locale dell'Ente per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla norma.

Articolo 12 - Uso delle telecamere e caratteristiche tecniche degli impianti

Il sistema di videosorveglianza è attivato, nel rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante della Privacy, con previsione di riprese statiche dei luoghi.

Non è previsto l'utilizzo di software che permettano il riconoscimento della persona tramite collegamento, incrocio o confronto delle immagini rilevate (per esempio la morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione stessa. E' esclusa la rilevazione automatica di comportamenti o eventi anomali, segnalazioni e registrazioni conseguenti. Sono adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza dei cittadini, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento all'identità personale e al diritto alla protezione degli stessi. A tal fine sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, evitando riprese di luoghi, aree ed immagini non necessarie o inutilmente dettagliate, garantendo comunque gli scopi primari di giustizia connessi alla prevenzione e repressione di comportamenti illeciti o vandalici sul territorio.

La mobilità della telecamera può essere prevista esclusivamente nei casi di supporto logistico ad operazioni di polizia nell'ambito dello svolgimento delle funzioni assegnate in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana.

I sistemi implementati saranno composti da una di rete di comunicazione dati basata su tecnologie miste e di telecamere connesse, via web, alle postazioni di controllo poste presso l'ufficio di Polizia Locale. E' altresì consentita l'adesione a progetti di sicurezza urbana sovra comunali promossi da enti di rango superiore (Comunità Montana, Provincia, Regione....) nel rispetto dei principi di sicurezza dei sistemi, di riservatezza dei trattamenti effettuati, di gestione del servizio riferito all'ambito territoriale dell'Ente e di proprietà dei dati rilevati.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI INTERNE

Articolo 13 – Individuazione dei luoghi sottoposti a videosorveglianza

L'individuazione dei luoghi e delle aree da sottoporre a videosorveglianza, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale.

Articolo 14 – Implementazione dei sistemi di videosorveglianza

L'implementazione dei sistemi di videosorveglianza compete, ai sensi e per gli effetti dei regolamenti interni vigenti, al Responsabile del Servizio competente per settore che vi provvede con propria determinazione in conformità alle linee di indirizzo deliberate dalla Giunta Comunale.

Articolo 15 - Comunicazione e diffusione dei dati

La comunicazione dei dati a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento o quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

TITOLO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 16 – Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e ss. del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, ai sensi dello Statuto Comunale vigente, entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

Articolo 18 - Modiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento verranno aggiornati in presenza di modifiche ed integrazioni normative di rilievo in materia di videosorveglianza, di trattamento dei dati personali e nei casi di contrasto inconciliabile con il testo approvato.

Articolo 19 - Pubblicità

Copia del presente Regolamento viene pubblicato permanentemente sul sito istituzionale www.comune.teglio.so.it nella sezione Privacy.

Nella medesima sezione sono resi noti, in modalità stabile:

- il nominativo del Responsabile dell'Ente preposto alla gestione dell'impianto di videosorveglianza di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
- l'elenco aggiornato dei luoghi e delle aree interessati dal posizionamento delle telecamere;
- il testo completo dell'informativa di cui all'art. 11 del presente regolamento, contenente tutti gli elementi disposti dall'art. 13 comma 1 del Codice.